

N. R.G. 2103/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
Sezione specializzata in materia di Protezione Internazionale

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg. Magistrati:

dott. Ciro Riviezzo	Presidente
dott. Marco Flamini	Giudice rel.
dott. Christian Corbi	Giudice

riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2103/2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente

tra

[REDACTED] nato a [REDACTED] (Bangladesh) il giorno 1 febbraio 1999, residente a [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato a [REDACTED]
[REDACTED], presso lo studio dell'avv. **Giampiero Alfonzi**, del foro di
Ascoli Piceno, dal quale è rappresentato e difeso;

PARTE RICORRENTE

e

**Ministero dell'interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Bari;**

PARTE RESISTENTE

OGGETTO: riconoscimento della protezione internazionale.

CONCLUSIONI

le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del giorno 17 dicembre 2018, alla quale il richiedente non ha presenziato personalmente (nessuno è comparso per la convenuta).

Fatto e diritto

Firmato Da: RIVIEZZO CIRO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 10fba45602fda581 - Firmato Da: MARCO FLAMINI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6042a0cf2f726e97b4fa65addee5f954e



Con atto depositato il giorno 8 agosto 2018, [REDACTED] ha proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari adottato in data 20 giugno 2018 e notificatogli il giorno 10 luglio 2018, col quale gli è stato negato il riconoscimento della protezione internazionale.

Il ricorrente, proveniente dal Bangladesh, ha affermato dinanzi alla Commissione Territoriale di avere lasciato il proprio Paese nell'agosto del 2015 e di essere giunto in Italia il 23 luglio 2016, dopo avere soggiornato in Libia.

Circa le ragioni che lo hanno indotto a lasciare il Paese, il ricorrente ha dichiarato che esse sono di natura economica, in quanto il padre era morto nel 2008 e la madre era ipovedente dalla nascita, e che la sua famiglia, composta da un fratello e da tre sorelle, era sempre vissuta di piccoli prestiti e di elemosina. Ha riferito, inoltre, che aveva dovuto pagare la dote di una sorella, sposatasi molto presto. Egli era espatriato per trovare un lavoro che gli potesse consentire di aiutare i familiari.

Col ricorso si chiede, in via principale, il riconoscimento della protezione sussidiaria ex artt. 2, lettera g), e 14 D.L.vo n. 251/2007 o, in subordine, di quella umanitaria ex art. 5, comma 6, D.L.vo n. 286/98.

Va premesso che una delle peculiarità del processo di protezione internazionale consiste nel fatto che non si è in presenza di un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma di una vicenda processuale che ha ad oggetto il riconoscimento di un diritto soggettivo, cosicché il giudice della protezione, oltre a essere soggetto all'obbligo di cooperazione istruttoria, è (almeno parzialmente) svincolato dal principio della domanda e, in ipotesi astratta, potrebbe riconoscere una misura tipica anche a chi si limita a chiedere il riconoscimento di quella atipica della protezione umanitaria; la regola è infatti che come la Commissione territoriale, anche il giudice, debba in primo luogo accertare se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, in caso negativo se sussistano le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria (art. 8, comma 2, d.lgs 25/2008) ed infine per la protezione umanitaria.

Ciò premesso, pare opportuno, prima di passare all'esame del caso specifico, ricostruire sommariamente, anche con rapidi riferimenti alla giurisprudenza formatasi nel tempo, il quadro normativo entro il quale l'interprete deve muoversi.

Lo status di rifugiato internazionale (cioè di colui che, direttamente - mediante provvedimento di espulsione o impedimento al rientro in patria - o indirettamente - per l'effettivo o ragionevolmente temuto impedimento dell'esercizio di uno o più diritti o libertà fondamentali -, sia stato costretto dal Governo del proprio Paese ad abbandonare la propria terra e a "rifugiarsi" in un altro Paese, chiedendovi asilo) è definito dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata dall'Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722 (si considera "rifugiato" il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, di non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore,*



non vuole farvi ritorno”) e può essere riconosciuto in presenza di atti di persecuzione (o nel timore di essi) per determinati motivi.

Gli atti di persecuzione [art. 7, comma 1, lettere a) e b) D.L.vo n. 251/2007] devono, alternativamente:

- a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per i quali qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, della Convenzione sui Diritti dell'Uomo;
- b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona una violazione grave dei diritti umani fondamentali.

Essi possono assumere la forma di atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; di provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; di azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; di rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; di azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti considerati crimini di guerra o contro l'umanità; di azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni dei diritti umani fondamentali, in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; di atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Gli atti di persecuzione, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato internazionale, devono essere riconducibili (art. 8 del citato D.L.vo n. 251/2007) a motivi di razza, religione, nazionalità (intesa anche come appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica o da comuni origini geografiche o politiche o come affinità con la popolazione di un altro Stato), appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinione politica.

Ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo n. 251/2007, il diritto al riconoscimento della protezione internazionale sussiste anche ove le condotte potenzialmente produttive del danno provengano da soggetti privati, allorquando nel Paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornire adeguata ed effettiva protezione (circostanza, questa, che il giudice è chiamato a verificare) cosicché il richiedente non abbia possibilità di rivolgersi fruttuosamente alle autorità locali (in tal senso, si veda Sez. VI, 3 luglio 2017, O. contro Ministero Interno, n. 16356, Rv. 644807-01). Il contenuto della protezione alla quale si riferisce l'art. 5 è specificato dal successivo art. 6, comma 2, del citato decreto, e consiste nella predisposizione di *“adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta d'individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure”*.

Va detto che, in sede di valutazione circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status del quale si tratta è irrilevante accertare se il richiedente possenga – o meno – le caratteristiche razziali,



religiose, nazionali, sociali o politiche che costituiscono la ragione degli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga comunque attribuita dall'autore delle persecuzioni.

E' stato precisato (Sez. VI, 10 maggio 2011, Ogundoju contro Ministero Interno, n. 10177, Rv. 618255-01) che *"la qualifica di rifugiato politico, riconducibile alla categoria degli "status" e dei diritti soggettivi, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951 e ora della direttiva 2005/85/CE, attuata con d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, si caratterizza per la circostanza che il richiedente non può o non vuole fare ritorno nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta (per l'appartenenza ad un'etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita), con la conseguenza che la situazione socio politica o normativa del paese di provenienza è rilevante, ai fini del riconoscimento dello "status", solo se si correla alla specifica posizione del richiedente, il quale rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica"*.

In altri termini, poiché la temuta persecuzione deve essere personale diretta, non può prescindersi dalla verifica della sussistenza di un rapporto d'immediata pertinenza tra il rischio paventato dal richiedente e l'identificazione di quest'ultimo come esponente di (o appartenente a) un determinato gruppo etnico, religioso, sociale o politico.

Quanto alla protezione sussidiaria, essa è prevista dall'art. 2, comma 1, lettera g), D.L.vo n. 251/2007, che definisce la persona che può esservi ammessa come *"il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel proprio Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno...e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"*.

Per danno grave deve intendersi, a norma dell'art. 14 del pluricitato decreto n. 251/2007: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine, c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato (Sez. VI, 20 marzo 2014, Ahmed Sajjad contro Min. Interno, n. 6503, Rv. 630179-01) che *"in tema di protezione internazionale dello straniero, l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado d'individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis", mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata*



e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo. (Esattamente in termini, si veda Sez. VI, 20 giugno 2018, Ministero Interni contro T., n. 16275, Rv. 649788-01).

Ciò significa, per esemplificare, che nel caso in cui venga rappresentato o risulti che il richiedente rischia in concreto di essere, o è stato, egli personalmente, vittima di persecuzione, si dovrà riconoscere lo status di rifugiato, mentre nel caso in cui il rischio di persecuzione derivi dalla mera appartenenza a un genere o a un gruppo, si parlerà di protezione sussidiaria.

La Corte di Giustizia UE (sentenza 17/2/2009, nella causa C- 465/2007), chiamata a pronunciarsi su questione pregiudiziale che investiva l'art.15 lett.c) della Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, e l'art.3 della CEDU, ai fini di una domanda di protezione sussidiaria, ha chiarito che il danno ivi contemplato, consistente in una *"minaccia grave e individuale alla vita e alla persona"*, derivante da una *"violenza indiscriminata"* correlata a una situazione generale di *"conflitto armato interno o internazionale"*, va letto in un'ottica più ampia dei danni definiti dalle lettere a) e b) (condanna a morte o tortura), non occorrendo che il richiedente fornisca comunque e sempre la prova di essere *"specifico oggetto di minaccia"*. La Corte UE ha comunque precisato che, al fine di ritenere provata la sussistenza di una tale minaccia, pur sempre deve ricorrere un'ipotesi eccezionale, caratterizzata da un *"grado di rischio a tal punto elevato che sussisterebbero fondati motivi di ritenere che tale persona subisca individualmente il rischio in questione"*, una volta rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi; tanto più il richiedente sia in grado di dimostrare *"di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale"*, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria (in senso conforme, si veda anche Corte di Giustizia UE 30 gennaio 2014, Diakité, C-285/12).

Con riferimento al concetto di "conflitto armato interno", sempre la Corte di Giustizia UE, nella causa C-285/12, ha affermato che esso si riferisce a *"una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano fra loro"* *... "purché tale conflitto sia caratterizzato dal ricorso a una violenza indiscriminata"*, che raggiunga *"un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia"*. E ciò indipendentemente dal livello di organizzazione delle forze armate presenti e dalla durata del conflitto.

In applicazione di tali principi, la Suprema Corte (Sez. I, 13 aprile 2018, Ministero Interno contro M., n. 14006, Rv. 649169-01) ha affermato che *"in tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dall'art. 14 lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, l'ipotesi della minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell'esistenza di un conflitto armato interno, nel*



Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia" (in senso conforme, si veda anche Sez. VI, 31 maggio 2018, E. contro Ministero Interni, n. 13858, Rv. 648790-01).

In altri termini, i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un Paese o di una parte di esso di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave, e, dunque, il riconoscimento della protezione sussidiaria presuppone che il richiedente rappresenti una condizione, che, pur derivante dalla situazione generale del Paese, sia, comunque, a lui riferibile e sia caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dall'art 14 del D.L.vo n. 251 del 2007, a meno che non si configuri una situazione caratterizzata da violenza indiscriminata nel senso sopra precisato, nel qual caso la personalizzazione del rischio può risultare recessiva.

In tale prospettiva, quanto più la domanda del richiedente risulti circostanziata e fornisca elementi probatoriamente significativi ai fini dell'effettiva individualizzazione della relativa posizione, tanto meno il coefficiente di violenza imperversante nel Paese d'origine dovrà risultare elevato onde giustificare la concessione della misura.

Per quel che concerne i concetti di "condanna a morte" e di "esecuzione della pena di morte", essi si riferiscono alla pena di morte irrogata dallo Stato o da un soggetto non statale che sia fonte di una sanzione prevista per la violazione di un sistema di valori condiviso dalla collettività. Essi riguardano sia il rischio del richiedente di subire una condanna a morte quando una decisione in tal senso non è stata ancora emessa, sia il rischio del richiedente di essere sottoposto alla pena capitale in esecuzione di una sentenza già pronunciata. Per tali ragioni, esula dalla previsione normativa la vendetta privata, minacciata da uno o più individui nei confronti del richiedente.

E' la legge a prevedere espressamente [art. 5, lettera c), D.L.vo n. 251/2007] che non è necessario che i soggetti responsabili del danno grave siano agenti istituzionali, ma possono essere anche soggetti privati. In particolare, il timore di un danno grave alla persona direttamente proveniente da un familiare o da soggetti terzi privati è idoneo a integrare i requisiti di cui all'art. 14 lettera b) del d.lgs 251 del 2007, quando venga dedotta e allegata la mancanza di protezione da parte delle autorità statuali, incapaci di fronteggiare i fenomeni di violenza privata derivanti da regole tribali o ritorsioni sostanzialmente tollerate.

Costituisce onere del giudice verificare in concreto se, pur in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un "soggetto non statale", lo Stato di origine sia in grado di offrire alla vittima adeguata protezione, secondo la definizione data dall'art. 6, comma 2, del citato D.L.vo n. 251/2007.

La terza forma di protezione prevista dal sistema è quella rappresentata dal permesso di soggiorno per motivi umanitari. Essa era contemplata dall'art. 5, comma 6 D.L.vo n. 286/98, nel quale si stabiliva che *"il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili*



in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano...”.

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1 dicembre 2018, n. 132, ha eliminato dal testo normativo il riferimento ai motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato e, dunque, la norma di salvaguardia dell'intero complessivo sistema giuridico sulla condizione della persona straniera. Si trattava di una norma “aperta”, che indicava la sola cornice umanitaria costituzionale e internazionale all'interno della quale l'operatore poteva operare in concreto.

Residuano, nel testo legislativo, casi speciali di permesso di soggiorno umanitario, riferibili a situazioni tipizzate (per motivi di protezione sociale, per le vittime di violenza domestica e per le ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, di cui agli artt. 18, 18 bis e 22, comma 12 quater del D.L.vo n. 286/98), e sono state introdotti tre nuovi casi di permesso di soggiorno (per cure mediche, per calamità e per atti di particolare valore civile, di cui agli artt. 19, comma 2, lettera d) bis; 20 bis e 42 bis del Testo Unico).

In definitiva, può dirsi che è stato abolito il “generico” permesso umanitario di cui all'art. 5, comma 6 del T.U.

Orbene, si tratta, in via assolutamente preliminare, di stabilire se, nel presente caso, possa, o meno, ancora farsi applicazione dell'istituto della protezione umanitaria. In altri termini, si tratta di valutare la questione dell'efficacia del D.L. n. 113/2018 sulle situazioni in essere al momento della sua entrata in vigore (5 ottobre 2018).

A tale riguardo, deve, preliminarmente, osservarsi che nel decreto in esame sono previste norme transitorie, ma esse regolano casi diversi da quello in cui la Commissione Territoriale abbia deciso negativamente sulla domanda di protezione.

L'art. 1, comma 8, del decreto regola i casi di permesso umanitario già riconosciuto ai sensi del previgente art. 32, comma 3, D.L.vo n. 25/2008, mentre il successivo comma 9 disciplina i casi in cui il permesso umanitario non sia stato ancora rilasciato, ma la Commissione Territoriale abbia già ritenuto sussistenti i gravi motivi di carattere umanitario, prevedendosi, in tale ultimo caso, il rilascio di un permesso di soggiorno recante la dicitura “casi speciali”.

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la previsione normativa di cui al comma 9 del citato art. 1 non possa significare che, se la Commissione Territoriale non abbia riconosciuto sussistenti i presupposti del permesso umanitario, ne sia precluso l'accertamento dopo il 5 ottobre 2018.

Ostano, alla tesi dell'efficacia retroattiva della novella legislativa plurime considerazioni:

- a) l'art. 11 delle preleggi stabilisce che la legge non dispone che per l'avvenire e che essa non ha effetto retroattivo. Il che significa che una norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici già esauriti, anche a quelli ancora in vita al momento della sua entrata in vigore, “*ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina del fatto stesso*” (Sez. I, 14 febbraio 2017, U. contro M., n. 3845, Rv. 643360-02);



- b) il diritto del richiedente a vedersi riconosciuta, in presenza dei presupposti di legge, la protezione umanitaria è dichiarato e non costituito dall'autorità preposta alla decisione. La Suprema Corte ha ribadito più volte la natura dichiarativa e non costitutiva del provvedimento giurisdizionale che riconosce una delle forme di protezione internazionale;
- c) le norme modificate dal decreto legge n. 113/2018 hanno natura di norme sostanziali, in quanto incidono su status e diritti della persona;
- d) laddove dovesse ritenersi che il D.L. n. 113/2018 impedisca il rilascio del permesso umanitario a chi ne abbia già maturato il diritto, si sarebbe in presenza di una norma estintiva in toto di un diritto soggettivo, con evidente violazione dei principi di ragionevolezza e di certezza del diritto e con compromissione della tutela dell'affidamento;
- e) se il discrimine per il rilascio del permesso umanitario fosse individuato nel fatto che la Commissione Territoriale abbia, o meno, già riconosciuto sussistenti i presupposti, si determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra soggetti ugualmente titolari del diritto soggettivo in questione, dipendente esclusivamente dai ritardi o da errate valutazioni della Commissione stessa.

Alla luce delle brevi considerazioni che precedono, dunque, deve ritenersi ancora oggi applicabile l'istituto della protezione umanitaria, in tutti quei casi in cui la domanda sia stata presentata prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018.

Fatta la doverosa premessa, circa la sopravvivenza, nei casi appena detti, dell'istituto della protezione umanitaria, va detto che il diritto all'ottenimento del permesso di soggiorno deriva dall'esistenza – da accertare caso per caso – di uno dei tre distinti generali presupposti individuati dall'art. 5, comma 6, T.U., e, cioè, i seri motivi *di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali* dello Stato italiano.

Quanto ai motivi di carattere umanitario, vanno annoverati in essi quelli che riguardano specifiche condizioni di fragilità personale o sociale e di vulnerabilità, quali, ad esempio, l'età del richiedente, la risalenza nel tempo dell'emigrazione o la seria difficoltà di reinserimento sociale e lavorativo nel Paese d'origine.

Quanto ai diritti previsti dagli obblighi costituzionali o dagli strumenti internazionali, possono senz'altro annoverarsi quelli che sono volti alla salvaguardia e al rispetto del nucleo minimo dei diritti della persona protetti a livello costituzionale e internazionale. In via esemplificativa:

- il diritto alla vita (art. 27, ult. co. Cost.; art. 1 CEDU; art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici³⁹; Corte cost. n. 54/1979; n. 35/1997),
- il diritto alla non discriminazione (art. 3 Cost.; art. 26 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici),
- il diritto all'identità personale (Corte Cost. n. 332/2000),
- il diritto al nome (Corte Cost. n. 13/1994),
- il diritto alla salute (art. 32 Cost., Corte Cost. n. 319/1999 e n. 252/2001),



- il diritto all'identità e alla libertà sessuale (Corte Cost. n. 161/1985 e n. 561/1987),
- il diritto all'identità di coscienza (Corte Cost. n. 467/1991 e n. 334/1996),
- il diritto alla libertà di contrarre matrimonio (Corte Cost. n. 27/1969, n. 345/2011, n. 245/2011; art. 23 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici),
- il diritto all'abitazione (Corte Cost. n. 404/1988),
- il diritto alla libertà e alla sicurezza personali (Corte Cost. n. 215/1973, n. 105/2001, n. 222/2004, art. 13 Cost., art. 5 CEDU; art. 10 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici),
- il diritto a non subire trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU; art. 7 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici),
- il diritto a non essere ridotto in schiavitù (art. 4 CEDU; art. 8 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici),
- il diritto a non subire torture (Convenzione di New York del 10.12.1984 contro la tortura, ratificata con legge n. 498/1988),
- il diritto all'unità familiare e alla vita privata (artt. 29, 30, 31 Cost.; art. 8 CEDU, art. 17 Patto internazionale diritti economici, sociali e culturali del 1966, art. 13 Convenzione OIL n. 143/1975 ratificata con legge n. 158/198; Corte Cost. nn. 28/1995, 203/1997, 376/2000, 202/2013),
- il diritto del minore alla protezione (art. 31 Cost.; Corte Cost. 198/2003; Conv. di New York sui diritti del fanciullo del 1989; art. 24 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici),
- il diritto all'istruzione obbligatoria (art. 34 Cost.),
- il diritto di difesa, sia attiva che passiva (artt. 24, 25, 26 e 113 Cost.; Corte Cost. nn. 120/1967, 109/1974, 492/1991, 198/2000, 227/2000, 257/2004, 254/2007, 276/2008; art. 14 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; art. 13 CEDU),
- la libertà e la segretezza di corrispondenza e comunicazione (art. 15 Cost., Corte Cost. n. 366/1991),
- la libertà di pensiero (art. 21 Cost.; Corte Cost. n. 168/1971; art. 18 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici),
- i diritti previsti dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977).

Va precisato, peraltro, che non è sufficiente che una persona straniera possa vantare la titolarità dei diritti di



cui sopra per conseguirne in Italia la specifica tutela, occorrendo, invece, accertare se quel diritto le sia, o meno, riconosciuto nel Paese d'origine, in quali termini e con quale grado di effettività, poiché solo se nel Paese di origine quel diritto sia negato in concreto, s'integrerà l'obbligo costituzionale e/o internazionale per riconoscere qui la tutela, a salvaguardia del diritto leso. A tal fine, soccorrono le varie fonti d'informazione che l'autorità preposta alla decisione è tenuta a consultare, ai sensi degli artt. 8, comma 3, e 27, comma 2, D.L.vo n. 25/2008, e dell'art. 3 D.L.vo n. 251/2007).

E' stato giustamente affermato, dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. I, 30 novembre 2017, Ministero Interno contro Y., n. 4455) che la valutazione della situazione del Paese di provenienza, sotto il profilo del rispetto dei diritti umani e della sussistenza di condizioni di vulnerabilità, deve necessariamente essere correlata alla vicenda personale del richiedente, *“perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286 cit., che nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei «seri motivi» attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese, con onere in capo al medesimo quantomeno di allegare suddetti fattori di vulnerabilità”*.

Con riferimento all'integrazione sociale e lavorativa in Italia, è stato recentemente affermato che *“il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari deve fondarsi su un'effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza”* (così Sez. I, 30 novembre 2017, Ministero Interno contro Y., n. 4455, Rv. 647298-01, e, in senso conforme, Sez. VI, 28 giugno 2018, B. contro Ministero Interno, n. 17072, Rv. 649648-01).

Si ritiene, pertanto, che il requisito della “vulnerabilità” nell'individuazione delle condizioni soggettive in presenza delle quali sono ravvisabili seri motivi di carattere umanitario - sufficienti a riconoscere il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 5 co. 6 del T.U.I. - non vada inteso come limitato a concrete situazioni di “pericolo” cui sarebbe esposto un diritto fondamentale dello straniero se costretto al rimpatrio, ma che tale vulnerabilità possa ravvisarsi anche (in assenza di pericolo) allorché, sulla base di un giudizio prognostico sorretto da una concreta comparazione fra le condizioni soggettive che caratterizzano la sua vita nel nostro Paese e quelle in cui verrebbe a trovarsi nel Paese di origine, si possa ragionevolmente presumere che, se costretto a far rientro nel suo Paese, lo straniero vedrebbe compromesse in modo apprezzabile la sua dignità e il suo diritto ad un'esistenza libera e dignitosa che risulta aver raggiunto.

In tale contesto, un ruolo non sufficiente (né necessario) ma indubbiamente rilevante assume l'integrazione sociale, culturale, lavorativa, familiare ecc. raggiunta dallo straniero in Italia e che va raffrontata alla



situazione (oggettiva) del suo Paese, risultante dalle fonti disponibili, nonché alle concrete condizioni sociali, culturali, economiche e familiari in cui verrebbe presumibilmente a trovarsi.

Qualora all'esito di siffatta concreta e individuale comparazione dovesse risultare un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, potrà ragionevolmente presumersi che, se costretto a far rientro nel proprio Paese, lo straniero vedrebbe impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana e, dunque, gli andrà riconosciuto il diritto di asilo nella forma minima della protezione umanitaria(Sez. I, 30 novembre 2017, n. 4455).

La condizione di vulnerabilità alla quale è subordinato il rilascio del permesso umanitario può avere ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un'esistenza dignitosa, o, ancora, alla salute, e può essere conseguenza anche di una situazione politico-economica molto grave con effetti d'impoverimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità, di natura anche non strettamente contingente, o anche discendere da una situazione geo-politica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del paese di origine (siccità, carestie, situazioni di povertà inemendabili). In ogni caso, tuttavia, come già detto, vanno rigorosamente accertate le condizioni di partenza di privazione dei diritti umani, nel senso che va accertata la condizione soggettiva del richiedente nel contesto del Paese d'origine, alla luce delle peculiarità della sua vicenda personale. Deve sussistere, insomma, un nesso di derivazione tra la situazione personale rappresentata dal ricorrente e le dinamiche del Paese d'origine.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente affermato che tra i motivi che giustificano il rilascio del permesso umanitario non rientra il fatto di versare in condizioni d'indigenza o in precarie condizioni di salute, necessitando, invece, che tale condizione sia l'effetto della grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente nel Paese di provenienza, in conformità al disposto degli artt. 2, 3 e 4 della CEDU (Sez. VI, 21 dicembre 2016, F. contro R., n. 26641, Rv. 642778-01; Sez. VI, 3 ottobre 2017, Awllad Abu Kalam contro Ministero Interno, n. 28015).

E' stato escluso, anche, che possa concedersi la protezione umanitaria con riferimento all'instabilità del Paese d'origine del richiedente o alla generica limitazione delle libertà civili (Sez. VI, 25 gennaio 2012, Muhammad Muzammal contro Ministero Interno, n. 7492).

Un'ultima notazione è necessaria con riferimento ai criteri che devono guidare il decidente in punto di valutazione della prova.

Nessun dubbio sul fatto che spetti al ricorrente allegare i fatti costitutivi del diritto azionato e d'indicare elementi idonei a provare il rischio connesso al rientro nel Paese di provenienza, non potendosi configurare, a carico dell'Autorità giudiziaria, un onere di cooperazione in punto di allegazione.

E' prevista, invece, dal sistema, una significativa deroga ai principi generali del processo civile in punto di prova dei fatti costitutivi della domanda.



Ai sensi dell'art. 3 comma 5, del d.lgs. 17 novembre 2007, n. 251, infatti, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell'onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (compimento, da parte del richiedente, di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; produzione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso, con adeguata giustificazione della mancanza di altri elementi significativi; coerenza, plausibilità e non contraddittorietà del racconto con le informazioni delle quali si dispone; tempestività della domanda di protezione internazionale o rappresentazione di un giustificato motivo del ritardo; attendibilità generale riscontrata).

E' stato affermato che *“la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto "della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente" (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale”* (così Sez. VI, 14 novembre 2017, A. contro Ministero Interno, n. 26921, Rv. 647023-01, e, in senso conforme, da ultimo. Sez. VI, 25 luglio 2018, C. contro Ministero Interno, n. 19716, Rv. 650193-01, secondo la quale *“la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, incombendo al giudice, nell'esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l'obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l'attualità del timore di danno grave dedotto”*).

Inoltre, sebbene il richiedente debba produrre tutti gli elementi e la documentazione necessari a fini probatori (art. 3, comma 1, D.L.vo n. 251/2007) il detto onere è mitigato dall'attribuzione all'autorità giudiziaria di poteri officiosi per l'acquisizione delle informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del Paese d'origine del richiedente (art. 35 bis, comma 9, D.L.vo n. 25/2008).

Sulla base dei principi appena ricordati, può passarsi, ora, all'esame della specifica posizione dell'odierno ricorrente.

Ritiene la Corte che non possa riconoscersi al [REDACTED] lo status di rifugiato, in quanto non risulta che egli sia stato perseguitato per motivi di razza, di religione, di opinioni politiche, di inclinazioni sessuali o di appartenenza a determinati gruppi sociali, né che potrebbe esserlo in caso di rientro in patria.

Parimenti, va esclusa la possibilità di riconoscimento della protezione sussidiaria, poiché il richiedente non è



stato condannato a morte, né è soggetto all'esecuzione di pena capitale. Egli, inoltre, non corre il serio rischio di subire un danno grave o trattamenti inumani o degradanti.

Le ragioni dell'abbandono, da parte del richiedente, del Paese d'origine, sono, infatti, ricollegabili a questioni di carattere meramente economico, dal momento che egli non riusciva a trovare in Patria un lavoro che gli consentisse di provvedere alle esigenze proprie e dei familiari.

Parimenti insussistenti sono i presupposti per l'ottenimento della protezione sussidiaria, costituiti, come sopra ricordato, dall'esistenza del rischio di un danno grave nei confronti di una persona (condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine), o dall'incombenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Va detto che non risulta in alcun modo, dalla narrazione fatta dal ricorrente, che egli sia destinatario, nel proprio Paese, di provvedimenti comportanti la pena di morte o la sottoposizione a tortura. Non si evince, poi, l'esistenza di un danno grave derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto.

E infatti, dalle più aggiornate informazioni disponibili in ordine all'attuale contesto socio-politico del Bangladesh, non risulta che in detto Stato, ovvero anche soltanto in talune sue aree territoriali, esista una situazione di "generalizzata violenza" di livello tale da costituire una seria minaccia per il quivis de populo, registrandosi, invece, attentati commessi da appartenenti a gruppi estremisti islamici jihadisti operanti sul territorio e apparentemente originati da motivi di ortodossia religiosa, o, ancora, episodi di violenza e uccisioni che, però, hanno interessato specifiche categorie di persone (sostenitori del Partito Nazionalista di opposizione - BNP -, mezzi d'informazione critici verso le autorità, giornalisti, blogger, influencer, editori), fra le quali non rientra il ricorrente (si vedano, al riguardo, il World Report 2017 dell'Human Rights Watch, pubblicato il 12 gennaio 2017 e il documento "Country Overview Bangladesh" redatto dall'Agenzia UE E.A.S.O.). Risulta, inoltre, che dall'anno 2016 il Bangladesh abbia, a propria volta, accolto migliaia di rifugiati Rohingya provenienti dal vicino Myanmar.

E' da escludere, dunque, che sussista in Bangladesh un'ipotesi di conflitto armato interno caratterizzato da una pervasività e da un livello di violenza indiscriminate suscettibile di porre a rischio l'incolumità personale di chi si trovi a viverci.

Può, invece, accogliersi la richiesta di protezione umanitaria, ma esclusivamente sotto il profilo dell'avvenuta integrazione del richiedente nel Paese ospitante. E' stata fornita prova documentale di un positivo inserimento e radicamento del ████████ nel tessuto economico e sociale dello Stato italiano, raggiunto attraverso la stipula di più contratti di lavoro, ancorché a tempo determinate. L'ultimo di tali contratti, stipulato nel Maggio 2018, è stato prorogato fino al dicembre del 2019, a dimostrazione dell'apprezzamento, da parte del datore di lavoro, delle qualità lavorative e delle capacità dello straniero.

Tenuto conto di ciò, la rescissione del rapporto e il rimpatrio del ricorrente determinerebbero l'effetto di privarlo nuovamente dei mezzi di sussistenza conseguiti grazie all'attività lavorativa e lo



precipiterebbero nuovamente in una situazione d'indigenza, considerando le condizioni di estrema povertà del Paese di provenienza e la certa difficoltà, dopo tanti anni, nel reperire un lavoro dignitoso.

E allora, può ben dirsi che il [REDACTED] si trovi in una condizione di vulnerabilità, dal momento che, proprio sulla base di una concreta comparazione tra le condizioni attuali e quelle in cui verrebbe a trovarsi nel Paese di origine, può ragionevolmente presumersi che egli, in caso di rientro, vedrebbe compromesse in modo apprezzabile la sua dignità e il suo diritto a quell'esistenza libera e dignitosa che risulta aver raggiunto nel Paese di rifugio.

Alla luce delle superiori considerazioni, va, dunque, accolta la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Le spese vanno compensate, per la particolarità della fattispecie.

per questi motivi

in accoglimento parziale del ricorso proposto da [REDACTED], riconosce al medesimo il diritto alla protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, T.U. Immigrazione;

dispone che il presente decreto venga notificato al richiedente e comunicato alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari, nonché al Pubblico Ministero;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

L'Aquila, Camera di Consiglio del giorno 25 marzo 2019.

**Il Giudice estensore
(Marco Flamini)**

**Il Presidente
(Ciro Riviezzo)**



Firmato Da: RIVIEZZO CIRO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 10fbc45602fda581 - Firmato Da: MARCO FLAMINI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6042a0cf2f726e97b4fa65adee5f954e

